

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Provincia di Rovigo

Ufficio Servizi Sociali

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ASSISTENZA ECONOMICA
ALLE PERSONE
IN STATO DI BISOGNO**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 03/07/2003
Modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 19/05/2006**

Art. 1 – FINALITA' E OBIETTIVI

Il Comune di Ariano nel Polesine attraverso il presente Regolamento mira a:

1. garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di insufficienza di reddito, evitare l'istituzionalizzazione di minori, di inabili e di anziani, prevenire l'emarginazione di persone o nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche;
2. promuovere l'uniformità degli interventi, il superamento delle categorie e la riduzione della discrezionalità mediante l'adozione del parametro del "reddito minimo di inserimento";
3. stimolare e recuperare l'autosufficienza ampiamente intesa, delle persone e delle famiglie, evitando l'instaurarsi di situazioni di dipendenza dall'assistenza pubblica;
4. richiamare i congiunti delle persone in stato di bisogno a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge.

Sulla base di queste premesse le prestazioni di assistenza economica previste dal presente Regolamento devono:

- tendere al definitivo superamento delle situazioni di bisogno individuale e familiare;
- essere preventive con adeguati interventi.

Art. 2 – DEFINIZIONE DEL REDDITO MINIMO DI RIFERIMENTO

Per raggiungere le finalità di cui sopra l'Amministrazione comunale di Ariano nel Polesine adotta quale parametro di riferimento per le prestazioni economiche il "trattamento minimo di pensione INPS"

Per reddito minimo si intende il livello di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari, sia di carattere biofisico che sociale, con riferimento alle abitudini e alla cultura del territorio, si tratta di un limite minimo di reddito ritenuto indispensabile per vivere

Esso viene determinato secondo il criterio dell'equiparazione all'importo della pensione minima INPS determinato al 1° Gennaio di ogni anno in relazione alla determinazione degli importi da parte dell'INPS.

Nel computo del "reddito minimo" sono escluse per l'intero le spese dell'affitto e per spese medico sanitarie.

Art. 3 – DESTINATARI

Possono usufruire delle prestazioni di Assistenza Economica tutti i cittadini residenti nel Comune di Ariano nel Polesine che si trovino in stato di bisogno.

Il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il reddito minimo e le entrate del nucleo.

La verifica della situazione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Ai fini della valutazione del reddito del nucleo è opportuno definire i concetti di convivenza e di reddito.

Per l'eventuale erogazione di un contributo va considerato il reddito globale di tutte le persone che normalmente e stabilmente vivono con la persona che ha effettuato richiesta (al di là dello stato anagrafico) e delle persone che per legge sono tenute agli alimenti.

Deve essere considerato reddito qualsiasi entrata economica del nucleo: quello derivanti da lavoro saltuario, occasionale e stagionale, e/o quelle derivanti da pensioni di guerra, assegni e rendite Inail, indennità di accompagnamento, ecc...

La proprietà della casa di abitazione o di altri beni immobili pur non comportando motivo di escludere dal contributo di assistenza, deve essere valutata di volta in volta nel senso che l'essere proprietario di beni immobili non deve essere in contrasto per qualità e consistenza con lo stato di bisogno del richiedente.

Per procedere ai dovuti accertamenti patrimoniali l'Ufficio competente farà fede all'autocertificazione prodotta dall'interessato.

Art. 4 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

I motivi di esclusione dal contributo sono:

1. reddito superiore al “reddito minimo”;
2. la presenza di persone tenute agli alimenti, che siano in grado di provvedere al mantenimento del richiedente e/o che siano a ciò disponibili;
3. la presenza nel nucleo di persone in grado di lavorare che persistano in uno stato di disoccupazione;
4. il rifiuto da parte dell’utente di soluzioni alternative e/o complementari all’assistenza economica (per esempio rifiuto di eventuale lavoro, rifiuto di effettuare le cure specifiche per una definitiva soluzione del problema, rifiuto di effettuare le pratiche pensionistiche o di invalidità);
5. la proprietà o l’uso di beni di carattere voluttuario chiaramente stridenti con le condizioni generali dell’interessato. A tale scopo la proprietà o l’uso di tali beni sarà valutato di volta in volta.

Particolari casi potranno essere, di volta in volta, sottoposti all'esame della Giunta Municipale dietro presentazione di una relazione prodotta dall'Ufficio competente e attestante l'effettiva condizione di bisogno del richiedente.

Art. 5 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

Le prestazioni di assistenza economica si distinguono a seconda dei bisogni che tendono a soddisfare e comprendono:

1. *Prestazioni economiche straordinarie.*

Le prestazioni economiche straordinarie “una tantum” sono connesse a fatti eccezionali e documentati e possono essere erogati a persone il cui reddito risulta inferiore o pari al reddito minimo.

Il contributo potrà essere erogato per spese relative al riscaldamento, al miglioramento delle condizioni ambientali (tinteggiatura, piccole manutenzioni...), spese inerenti a cure costose o prolungate, o altre spese derivanti da bisogni di carattere eccezionale e contingente;

l’entità del contributo sarà determinata caso per caso e sino ad un massimo di €. 500,00 annuale.

2. *Contributi economici a persone in attesa di prestazioni previdenziali.*

Sono erogati alle persone che hanno diritto alle prestazioni INPS o di invalidità civile e che nel periodo fra la decorrenza della pensione e la liquidazione non dispongono di redditi sufficienti per raggiungere il reddito minimo.

La prestazione è subordinata all'esibizione da parte del richiedente della dichiarazione comprovante il riconoscimento del diritto da parte degli Enti competenti e l'importo erogato sarà, al massimo, pari al reddito minimo previsto dal presente Regolamento.

L'Amministrazione potrà richiedere alla persona il rimborso di quanto percepito al momento della riscossione degli arretrati pensionistici. A tal fine l'interessato, al momento della domanda, sottoscriverà una apposita dichiarazione impegnativa.

3. *Interventi economici a sostegno degli affidi familiari.*

Come previsto dalla normativa in materia, finalizzata al sostegno di minori in stato di disagio, può essere erogato un contributo economico destinato alle famiglie affidatarie che accolgono minori residenti nel territorio del Comune di Ariano nel Polesine.

Art. 6 – MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

I cittadini che intendono godere dei benefici economici previsti dal presente Regolamento debbono presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ariano nel Polesine domanda su apposito modulo.

La domanda dovrà essere presentata su modulo allegato A) al presente regolamento, corredata da:

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E.;
- Eventuali altri documenti comprovanti la natura e l'entità del bisogno.

Art. 7 – RUOLO DELL'ASSISTENTE SOCIALE

All'interno dell'organizzazione comunale l'Ufficio Servizi Sociali ha il compito di rilevare i bisogni reali esistenti nel territorio ed individuare gli interventi adeguati per una corretta risoluzione degli stessi.

L'Assistente Sociale è la figura professionale competente per il perseguimento degli obiettivi di cui al 1° comma del presente articolo, nell'ambito della programmazione degli interventi individuati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze.

Art. 8 – COMPITI DELL'UFFICIO PREPOSTO

L'Ufficio Servizi Sociali entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta:

- valuta ai fini dell'istruttoria le condizioni di ammissibilità;
- accerta i fatti acquisendo informazioni ed elementi conoscitivi sulla situazione socio – economica e familiare dal richiedente tramite colloqui, visite domiciliari, verifiche d'ufficio;
- formula una proposta di intervento e adotta il relativo provvedimento;
- comunica agli utenti l'esito della domanda, sia esso favorevole che sfavorevole, indicando il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere;
- periodicamente comunica alla Giunta Comunale i provvedimenti adottati.

Art. 10 – RICORSO

Il cittadino la cui richiesta di intervento economico abbia avuto esito negativo, può presentare ricorso scritto indirizzato al Comune di Ariano nel Polesine – Ufficio Servizi Sociali, qualora esistano nuovi elementi che giustifichino una revisione della precedente domanda.

Art. 11 – INTEGRAZIONE RETTE DI ISTITUTI

Le persone anziane o inabili, autosufficienti e non, che a causa di particolari situazioni, non possono e non intendono più vivere a casa propria e che chiedono il ricovero in Istituti o Case di Riposo pubbliche e/o private, finalizzate all'assistenza degli ospiti, possono richiedere l'integrazione della retta da parte dell'Amministrazione comunale nel caso di grave difficoltà economica dell'interessato o dei suoi familiari.

L'integrazione dell'Amministrazione, se concessa, sarà pari alla differenza tra la retta di ricovero e la somma dei redditi dell'interessato, conservando a disposizione dello stesso una quota mensile non inferiore al 20% del trattamento minimo di pensione INPS, in vigore per i lavoratori dipendenti e il 50% della tredicesima mensilità.

L'interessato si impegna in modo unilaterale a provvedere al versamento a favore dell'Istituto o della Casa di Riposo dell'assegno delle pensioni e ogni altro contributo che gli venisse concesso, delegando l'Istituto o la Casa di Riposo alla riscossione degli importi o depositando presso lo stesso e certificati di pagamento.

Motivo di cessazione di contributo può essere la non richiesta degli aggiornamenti degli importi di pensione o assegni o contributi dovuti in base alle normative vigenti.

Valutazione reddituale del richiedente.

Non è in linea di massima ammissibile a contributo l'anziano proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, fatte salve soluzioni idonee a risarcire il Comune con l'utilizzo in qualsiasi forma, naturalmente nell'interesse pubblico, dei beni stessi.

Nel caso che l'anziano richiedente conviva con coniuge sprovvisto di altri redditi (anche in presenza di figli non conviventi) o provvisto di redditi cumulativamente inferiori al reddito minimo (già detratto l'importo dell'eventuale affitto) il concorso dei redditi dell'anziano è limitato ad un importo che lasci al coniuge una somma almeno pari al reddito minimo previsto dal Comune.

L'integrazione della retta sarà connessa all'effettiva necessità di ricovero e prioritariamente rivolta a persone che non hanno parenti tenuti agli alimenti.

L'Amministrazione comunale procederà:

1. al recupero di risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni di indennità di accompagnamento varie), sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;
2. alla rivalsa sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale;
3. in caso l'interessato sia proprietario di beni immobili o abbia dei diritti reali sugli stessi, o dei beni di altra natura, ai fini dell'accoglienza di integrazione della retta da parte del Comune di Ariano nel Polesine, sarà necessario che lo stesso produca all'Ente una dichiarazione, resa avanti al notaio all'uopo legittimato, dalla quale emerga che ogni spesa sostenuta dall'Ente a suo favore, dovrà essere rimborsata in sede di successione.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le norme legislative e regolamentari esistenti.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento composto da n. 13 articoli entrerà in vigore ad avvenuto espletamento delle procedure di controllo e pubblicazione previste dalla Legge.